DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (1)

Versione in vigore dal 29 luglio 2000, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 28 marzo 1991, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) - La L. 25 luglio 2000, n. 209 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima. - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3 della L. 25 luglio 2000, n. 209 e' stato emanato con Decreto 4 aprile 2001, n. 185, pubblicato in G.U. 21/05/2001, n. 116.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-crediti-concessi-dall-italia-a-titolo-di/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it